

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 20/620-3-045BI. Istanze in data 20 aprile 1948 e 4 maggio 1950 dell' "Amministrazione del Santuario Nostra Signora d'Oropa", con sede in Biella ed Istanze in data 7 luglio 1948 e 4 maggio 1950 del Comune di Biella, per concessione preferenziale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, di derivazione d'acqua da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, in località Oropa del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi potabili e civili del complesso immobiliare denominato "Santuario d'Oropa". Fascicolo provinciale 045BI.**

Premesso che:

con domande datate 20 aprile 1948 e 4 maggio 1950 l'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa, con sede in Biella, chiese, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e ss.mm.ii., la concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua pubblica in misura eguale e non superiore a litri al secondo 32 da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in regione Vittino (Maggia e Ferroggio) ed in regione Casa di Torino (Gavosto, Lamarmora I, Lamarmora II e Figlie di Maria) del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi potabili e civili del complesso immobiliare denominato Santuario d'Oropa;

con domande datate 7 luglio 1948 e 4 maggio 1950, anche il Comune di Biella chiese, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e ss.mm.ii., la concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua pubblica non superiore a litri al secondo 30 da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in regione Vittino (Maggia e Ferroggio) ed in regione Casa di Torino (Gavosto, Lamarmora I, Lamarmora II e Figlie di Maria) del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi potabili degli abitanti della Città di Biella;

Preso atto che:

le sorgenti oggetto delle diverse domande di concessione su citate furono iscritte con i numeri 1, 2 e 3, nell'elenco delle Acque Pubbliche n° 3, approvato con Decreto Presidenziale 18 gennaio 1949, pubblicato sulla G.U. in data 10 maggio 1949, n° 107, suppletivo all'elenco principale, approvato con R.D. 15 febbraio 1923, n° 1.210, e, per tale motivo, le stesse rimasero escluse dalla disciplina prevista dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, la quale stabilì nella data del 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la presentazione di nuova domanda di concessione preferenziale, di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii.;

successivamente alla presentazione di dette domande, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici allora competente in materia, non venne mai dato corso all'istruttoria delle predette domande e, quindi, non venne mai rilasciato alcun provvedimento espresso di riconoscimento, o concessione preferenziale, delle utenze d'acqua pubblica praticate sia dal Comune di Biella, che dall'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

l'articolo 1, comma 3, della L.R. 24 gennaio 1995, n° 13, stabilisce che l'obbligo di conferma, previsto dal comma 1 dello stesso articolo, per le istanze di concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica presentate anteriormente la data del 1 aprile 1972, mediante

presentazione di apposita e formale istanza, è escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775;

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

per effetto delle Legge 8 gennaio 1952, n° 42, Legge 2 febbraio 1968, n° 53, Legge 24 maggio 1978, n° 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984, n° 11, Legge Regionale 12 aprile 1988, n° 16, Legge Regionale 30 giugno 1989, n° 38, l'utilizzo della risorsa idrica in parola ha potuto essere regolarmente praticato fino alla data del 31 gennaio 1997. Per effetto della Legge Regionale 29 novembre 1996, n° 88, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999, n° 22, la prosecuzione di tale utilizzo poté usufruire dell'ulteriore proroga di anni cinque, fino alla data del 31 gennaio 2002, stabilita da dette LL.RR., a condizione che fosse presentata apposita istanza all'Amministrazione competente, entro la data del 30 giugno 2000.

Richiamata:

la precedente D.D. della Provincia di Biella 30 maggio 2000, n° 1.365, con cui, tra le altre disposizioni, venne stabilito:

- di avviare ed esperire apposita procedura istruttoria prevista dagli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, sulla base delle domande depositate in data 5 maggio 1950 da parte dell'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa e del Comune di Biella, per riconoscimento delle rispettive utenze di derivazione d'acqua dal gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, in Comune di Biella;
- di vincolare l'esperimento delle istruttorie previste, alla preventiva presentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 novembre 1996, n° 88, da parte del Comune di Biella e dell'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa, di apposita istanza tendente ad ottenere la proroga prevista dall'articolo 1 della stessa L.R., da prodursi entro la data del 30 giugno 2000, termine ultimo stabilito dall'articolo 6, della L.R. 9 agosto 1999, n° 22;

Verificato:

a seguito di precedente accertamento condotto in data 25 febbraio 2000 da parte dell'Ufficio istruttore provinciale, allora operante presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, la stato di consistenza delle opere di captazione ubicate in località Oropa del Comune di Biella, così risultante:

1. *In regione "Vittino" sono state rilevate le seguenti opere di captazione dell'acqua:*

- *Presa denominata "Maggia", costituita da un manufatto esterno in muratura, di forma quadrangolare e munito di porta d'ispezione, all'interno del quale la sorgente è ubicata ad una quota di circa metri 2 al di sotto del piano campagna;*
- *Presa denominata "Ferroggio", avente stesse caratteristiche della precedente, con minore profondità dal piano campagna in quanto posta nelle immediate vicinanze della sponda destra del torrente Oropa.*

*L'acqua captata da entrambe le prese viene convogliata ad una prima vasca di raccolta e di decantazione, ubicata a valle delle stesse, e da questa ad una seconda, contigua alla prima, nella quale vi sono ubicate le opere ripartitrici tra la Città di Biella ed il Santuario di Oropa. Si evidenzia che tali opere sono state attuate, presumibilmente nell'anno 1964 come risultante dall'iscrizione posta sopra la seconda vasca, in modo da soddisfare sempre preliminarmente l'utenza in capo al Santuario di Oropa e, solo secondariamente, l'acqua eccedente soddisfa l'utenza della Città di Biella. L'utilizzo prevalente praticato, in entrambi i casi, è sempre quello potabile.*

2. *In regione "Casa di Torino" sono state rilevate le seguenti opere di captazione dell'acqua:*

- *Presa denominata "Gavosto", costituita da un manufatto esterno in muratura, di forma trapezoidale, ubicato in prossimità del ramo di sinistra del torrente Oropa, denominato Orone, e munito di porta d'ispezione.*

- *Tale opera di presa soddisfa preliminarmente i fabbisogni del Santuario di Oropa, mentre la Città di Biella soddisfa alcune necessità potabili, prelevando l'acqua in eccedenza dalla vasca del troppo pieno.*
- *Presa denominata "Lamarmora 1", costituita da un manufatto esterno in muratura, di forma trapezoidale, ubicato più a valle e sempre in prossimità del ramo di sinistra del torrente Oropa, denominato Orone, munito di porta d'ispezione.*
- *Presa denominata "Lamarmora 2", costituita da un manufatto esterno in muratura, di forma e dimensioni uguale al precedente ed allo stesso contiguo, munito di porta d'ispezione. L'acqua prelevata dalle due summenzionate captazioni alimenta esclusivamente l'acquedotto della Città di Biella.*

3. *Internamente al complesso immobiliare denominato "Santuario di Oropa" sono state rilevate le seguenti opere di captazione dell'acqua:*

- *Presa denominata "Figlie di Maria". Tale presa risulta ubicata al piano seminterrato dell'antico complesso del Santuario, e sgorga direttamente dalla roccia. L'acqua viene incanalata in una vasca interrata ubicata internamente al locale e di qui' viene convogliata direttamente nel torrente Oropa, scorrente posteriormente al complesso del Santuario.*

effettivamente, entrambi i soggetti richiedenti ottemperarono agli obblighi previsti dalle LL.R. n° 88/96 e 22/99, presentando istanza di conferma delle precedenti domande di concessione e proroga dell'esercizio dei prelievi ancora da riconoscere, rispettivamente in data 14 giugno 2000 per l'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa ed in data 20 giugno 2000 per il Comune di Biella;

Visto:

la nota datata 27 settembre 2000, n° 35.716 di protocollo provinciale, con cui l'Ufficio istruttore provinciale, in applicazione dei disposti contenuti nella D.D. della Provincia di Biella n° 1.365/2000 e ravvisato il fatto che le opere di presa dell'acqua, oltre ad essere le medesime ad alimentare entrambe le utenze praticate dalle due Amministrazioni, risultano strutturalmente connesse e dipendenti fra loro, chiese ai soggetti concorrenti di integrare le proprie domande con informazioni e tipi grafici atti a caratterizzare nel suo complesso l'intero sistema di approvvigionamento idrico, illustrando graficamente le opere in comune fra i due Enti e quelle gestite singolarmente, oltre a verificare ed eventualmente aggiornare quantità e modalità di esercizio dei prelievi d'acqua pubblica;

la nota datata 24 gennaio 2001, depositata e registrata in data 25 gennaio 2001, al n° 4.162 di protocollo provinciale, con cui il Comune di Biella, a parziale riscontro della precedente richiesta provinciale n° 35.716/2000, produsse parte della documentazione tecnica integrativa chiesta in precedenza, idonea a caratterizzare parte delle opere di captazione sotto l'aspetto strutturale, omettendo le informazioni ed i dati di portata necessari a suddividere l'intero prelievo in capo a ciascun soggetto utilizzatore;

la nota datata 12 febbraio 2001, n° 6.508 di protocollo provinciale, con cui l'Ufficio istruttore provinciale sollecitò i soggetti richiedenti di completare le proprie domande, in ossequio a quanto richiesto in precedenza e di corredare la stessa con apposito studio idrogeologico in ossequio ai disposti della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii., trattandosi di captazione di acque sotterranee per uso potabile;

la nota datata 30 marzo 2001, n° 16.598, depositata in data 06 aprile 2001 e registrata in data 11 aprile 2001, al n° 15.349 di protocollo provinciale, con cui il Comune di Biella, in riscontro alla precedente richiesta provinciale e ravvisata l'entità della documentazione da prodursi, chiese una proroga di 180 giorni rispetto al termine assegnato in precedenza; proroga che venne accolta dall'Ufficio istruttore provinciale e concessa con nota datata 08 maggio 2001, n° 18.580 di protocollo provinciale;

i successivi solleciti ad ottemperare inviati ai soggetti richiedenti, formulati con nota datata 13 agosto 2002, n° 41.426 di protocollo provinciale e nota datata 03 giugno 2004, n° 35.516 di protocollo provinciale;

la nota datata 12 novembre 2004, n° 58.687, depositata in data 22 novembre 2004 e registrata in data 24 novembre 2004, al n° 69.333 di protocollo provinciale, con cui il Comune di Biella, in riscontro alle precedenti richieste provinciali, produsse apposita relazione idrogeologica di massima datata agosto 2004, firmata dal Dr. Geol. Stefano Maffeo di Biella;

la nota datata 16 agosto 2005, n° 57.638 di protocollo provinciale, con cui l'Ufficio istruttore provinciale, riscontrata ancora l'assenza di molteplici informazioni e dati necessari al completamento delle condizioni essenziali per l'ammissione ad istruttoria delle domande, sollecitò nuovamente i soggetti richiedenti a completare la documentazione con:

1. *Rilievo e rappresentazione grafica delle sorgenti denominate "Lamarmora I", "Lamarmora II" e "Figlie di Maria";*

2. *Rilievo e rappresentazione di tutte le strutture ed impianti connessi con la captazione ed utilizzo dell'acqua prelevata dalle sorgenti in parola, quali serbatoi d'accumulo, vasche di ripartizione, vasche di modulazione, ecc.*

3. *Integrazione della Relazione tecnica illustrativa con:*

a) *Descrizione dettagliata del numero e tipo di utilizzi dell'acqua prelevata dalle sorgenti in parola praticati all'interno del complesso denominato "Santuario d'Oropa";*

b) *Indicazione della portata effettivamente prelevata dalle sorgenti in parola, così distinta:*

- *Portata complessiva derivata da ogni soggetto utilizzatore;*
- *Portata complessiva derivata da ogni sorgente;*
- *Descrizione dei sistemi di ripartizione della portata tra i due soggetti utilizzatori e relativa quantificazione, con verifica idraulica di tali sistemi;*

4. *Verifica delle reali potenzialità della falda freatica, della capacità di ricarica della stessa, nonché delle migliori tecnologie di utilizzo della risorsa idrica, e che la portata da richiedere in concessione sia commisurata ai reali fabbisogni della popolazione asservita, con particolare riferimento agli usi praticati dall'Amministrazione del Santuario d'Oropa;*

5. *Per il solo Comune di Biella, verifica atta a dimostrare che la propria portata richiesta in concessione sia ricompresa fra quanto previsto nel "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" approvato con Legge 4 febbraio 1963, n° 129. Ove tale portata non fosse compresa fra le previsioni del predetto Piano, codesta Amministrazione Comunale dovrà attivarsi per chiedere apposita variante a detto Piano, unendo copia della richiesta di variante alla documentazione sopra richiesta.*

6. *Inoltre, a seguito di accertamenti condotti sul posto "Regione Vittino" in data 25 gennaio 2000 e 25 febbraio 2000, furono chiesti chiarimenti in merito a:*

\* *presa denominata Maggia;*

\* *presa denominata Ferroggio;*

\* *presa denominata Chiesa nuova, facente parte, secondo lo studio idrogeologico datato agosto 2004, del "Gruppo Sorgenti Nord Ovest", al quale appartengono anche le sopraccitate prese Fontana Maggia e Ferroggio;*

\* *presa denominata Figlie di Maria, ubicata al piano seminterrato del complesso immobiliare "Santuario di Oropa".;*

Giudicato:

che, decorsi i termini assegnati nei vari solleciti rivolti dall'Ufficio istruttore provinciale, il mancato riscontro da parte degli Enti titolari delle domande di concessione determinò, da un lato, l'impossibilità di concludere il procedimento in ragione dell'assenza di dati ed informazioni fondamentali per la redazione dei titoli di concessione, dall'altro lato, l'esigenza di adottare specifico provvedimento di reiezione delle originarie domande di antico riconoscimento, o concessione preferenziale;

tuttavia, non percorribile la soluzione di procedere con la reiezione delle domande di concessione presentate dagli Enti richiedenti, stante la necessità di non interrompere i pubblici servizi di fornitura d'acqua potabile, gestiti da questi nei confronti della cittadinanza di Biella, che degli operatori e visitatori delle strutture del Santuario;

opportuno, all'epoca, attendere il perfezionamento delle procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Biella al nuovo Gestore, introdotto in primis dalla Legge n° 36/1994 e ss.mm.ii., e successivamente dal D:Lgs. n° 152/2006, che il Comune di Biella ha individuato nella società Cordar Spa Biella Servizi, con sede in Biella, allo scopo di dialogare direttamente con il nuovo interlocutore, tenuto conto, oltre che delle specifiche competenze e capacità aziendale possedute, anche delle molteplici incombenze poste in capo a questa, in virtù dei molteplici e simili incarichi a lei affidati dalla maggior parte delle amministrazioni comunali del biellese;

doveroso, altresì, attenersi alle disposizioni entrate in vigore (29 dicembre 2006) con il regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii., secondo cui l'ammissione ad istruttoria di domande per nuove concessioni, sia ordinarie che preferenziali, è subordinata al deposito, presso l'Ufficio istruttore provinciale, di specifico studio idrogeologico atto ad individuare ed indicare i centri di pericolo gravanti sulle opere di captazione, ovvero, ove già disponibile, dello studio di definizione delle aree di salvaguardia; così come il definitivo rilascio dei conseguenti titoli di concessione è, comunque, subordinato alla preventiva acquisizione del formale provvedimento di competenza della Regione Piemonte, con cui viene approvato lo stesso studio di definizione delle aree di salvaguardia;

Visto:

l'ultima nota datata 25 luglio 2017, n° 16.915 di protocollo provinciale, con cui l'Ufficio istruttore provinciale ha provveduto a sollecitare il Comune di Biella, la società Cordar Spa Biella Servizi e l'amministrazione del Santuario a dare definitivo riscontro alle specifiche richieste di integrazioni rimaste nel frattempo inevase;

l'esito della riunione tenutasi presso gli Uffici provinciali in data 25 ottobre 2017 convocata per valutare ed individuare, in modo condiviso, gli adempimenti e condizioni definitive da porre a carico degli Enti richiedenti, allo scopo di dare definizione ai procedimenti pendenti in capo agli stessi. In tale sede, la problematica principale e diffusa nei procedimenti riguardanti prelievi ad uso potabile ancora da concludere, fu individuata nella necessità di acquisire il provvedimento regionale di approvazione delle aree di salvaguardia delle relative captazioni. Il Gestore del servizio idrico della Città di Biella comunicò di aver già fatto predisporre gli studi per la quasi totalità degli approvvigionamenti idrici gestiti, ma, in taluni casi, occorreva ancora acquisire i pareri degli Enti competenti (Arpa, Asl e Comune) e successivamente attendere l'avvio e conclusione delle procedure di competenza regionale. In tale contesto l'Ente di Governo d'Ambito assicurò di aver adottato una specifica procedura che prevedesse la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati da valutare, la comunicazione agli Enti preposti al rilascio del parere, con vincolo di fornire il proprio riscontro entro 30 giorni, trascorsi i quali, il parere si intendeva espresso positivamente in caso di mancato riscontro. Al termine di detta procedura lo studio sarebbe stato inoltrato alla Regione Piemonte che, a sua volta, avrebbe avviato e concluso il proprio procedimento di approvazione nel termine di 60 giorni. Per quanto concerne gli studi delle aree di salvaguardia, con particolare riferimento a quello relativo alle captazioni poste in località Oropa e per cui rimaneva ancora da acquisire il solo parere dell'Azienda Sanitaria Locale, sarebbe stato possibile provvedere, in tempi brevi, all'invio in Regione di una prima serie basata sulla documentazione già fornita da Cordar Spa Biella Servizi. A conclusione della riunione, ravvisata la necessità di consentire al Gestore del servizio idrico integrato della Città di Biella di concludere i necessari accordi con le rispettive Amministrazioni del Santuario di Oropa e del Comune, venne deciso di

assegnare il termine ultimo di mesi 3 (tre), decorrenti dal ricevimento della formale comunicazione (nota datata 09 novembre 2017, n° 25.217 di protocollo provinciale), entro cui produrre al competente Ufficio istruttore provinciale i necessari riscontri;

la nota datata 12 giugno 2019, depositata in pari data e registrata in data 13 giugno 2019, al n° 11.278 di protocollo provinciale, con cui la società Cordar Spa Biella Servizi, con sede in Biella, essendo subentrata al Comune di Biella, per effetto dell'articolo 31, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., nella gestione del servizio idrico integrato e quindi nell'esercizio dei prelievi idrici praticati in località Oropa, ha:

- chiesto di essere riconosciuta titolare della concessione in luogo del Comune di Biella;
- chiesto, anche con il consenso e l'approvazione dell'Amministrazione del Santuario, di apportare alcune modifiche alla gestione dei prelievi idrici chiesti in origine e come accertati in data 25 febbraio 2000; modifiche che configurano, allo stato attuale, variante non sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., trattandosi di rinuncia parziale in termini di quantità e di punti di prelievo;
- trasmesso specifica convenzione di casso delle opere di captazioni, sottoscritta in data marzo 2019 ai sensi dell'articolo 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. con l'Amministrazione del Santuario;
- trasmesso copia dello studio di definizione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, redatto in data 2011/2012 dai Drr. Geol Brunello e Stefano Maffeo, in ossequio ai disposti Decreto della Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii.;
- trasmesso apposita relazione tecnica e schemi grafici, atti a caratterizzare il sistema di prelievo ed utilizzo dell'acqua derivata, previa ripartizione tra il Gestore subentrato al Comune di Biella e l'Amministrazione del Santuario, in aderenza agli accordi raggiunti tra i due soggetti e contenuti nella convenzione fra loro sottoscritta;

Valutato che:

le competenze dei prelievi d'acqua da assentire in concessione sulla scorta dei singoli utilizzi esercitati da ciascun soggetto, possa, sulla base delle informazioni e dati forniti dai richiedenti e contenuti negli studi prodotti, essere fissata in una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 30 (trenta) ed in volume massimo annuo di metri cubi 473.040, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 15 (quindici) d'acqua pubblica sotterranea, da derivare dalle sole sorgenti denominate "Lamarmora 1", "Lamarmora 2", "Gavosto" e "Fontana Maggia", ubicate in località Oropa del Comune di Biella. Le sorgenti denominate "Ferroggio", "Chiesa Nuova" e "Figlie di Maria", già escluse in sede di redazione dello studio di definizione delle aree di salvaguardia (2011/2012), non formeranno parte della concessione, in quanto oggetto di rinuncia da parte di entrambi i soggetti richiedenti. La suddetta portata complessiva sarà così ulteriormente ripartita:

Cordar Spa Biella Servizi:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	Codice ROC	Comune	Coord. X	Coord. Y
Lamarmora 1	9,00	189.216	da assegnare	Biella	420515	5053640
Lamarmora 2	4,50	94.608	da assegnare	Biella	420522	5053628
Gavosto	4,50	94.608	da assegnare	Biella	420489	5053634
Fontana Maggia	4,50	94.608	da assegnare	Biella	419962	5053355
	<b>22,50</b>	<b>354.780</b>				

Santuario Nostra Signora d'Oropa:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	Codice ROC	Comune	Coord. X	Coord. Y
Lamarmora 1	3,00	47.304	da assegnare	Biella	420515	5053640
Lamarmora 2	1,50	23.652	da assegnare	Biella	420522	5053628
Gavosto	1,50	23.652	da assegnare	Biella	420489	5053634

Fontana Maggia	1,50	23.652	da assegnare	Biella	419962	5053355
	7,50	118.260				

Rilevato che:

le opere di presa dell'acqua dalle sorgenti poste in località Oropa del Comune di Biella, ricadono nell'ambito di delimitazione dell'area protetta denominata "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa", istituita con L.R. 29 giugno 2009, n° 9;

pertanto, la competente Autorità preposta alla tutela e salvaguardia dell'area protetta in parola é individuata nel "Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano Monferrato (AL), al quale va richiesto, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n° 9/2009 e ss.mm.ii., il parere di competenza;

Ritenuto che:

le domande depositate in data 12 luglio 1948 e 5 maggio 1950 dal Comune di Biella, possono essere ammesse ad ottenere il riconoscimento dell'antico diritto di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti in parola, ai sensi degli articoli 3 e 4, del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, essendo state presentate, con particolare riferimento a quella depositata in data 5 maggio 1950, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione (10 maggio 1949) del Decreto Presidenziale 18 gennaio 1949, con il quale le sorgenti in parola furono iscritte nel terzo elenco suppletivo delle acque Pubbliche;

anche le domande depositate in data 12 luglio 1948 e 5 maggio 1950 dalla Amministrazione del Santuario Nostra Signora d'Oropa, sono intese ad ottenere il riconoscimento del medesimo antico diritto di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti in parola, ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, essendo state presentate a loro volta, con particolare riferimento a quella depositata in data 5 maggio 1950, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione (10 maggio 1949) del Decreto Presidenziale 18 gennaio 1949, con il quale le sorgenti in parola furono iscritte nel terzo elenco suppletivo delle acque Pubbliche;

pertanto, le domande depositate in data 5 maggio 1950 da parte del Comune di Biella e dell'Amministrazione del Santuario di Oropa siano da ammettere ad istruttoria per il riconoscimento delle rispettive utenze, ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, nonché del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in quanto applicabile, avendo detti Enti entrambi diritto alla concessione di derivazione d'acqua, limitatamente al quantitativo d'acqua effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente;

le portate ed i volumi d'acqua da accordare in concessione, come sopra individuati, possono ritenersi congrui in base alle necessità e fabbisogni indicati dai soggetti richiedenti e che gli stessi possono essere regolarmente soddisfatti in base alla disponibilità idrica dalle fonti di captazione, tenuto conto delle risultanze delle prove di portata effettuate nel tempo ed inserite nello studio idrogeologico di definizione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

A seguito delle verifiche condotte, il Responsabile del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere d istruttoria le domande di concessione mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., nonché del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in quanto applicabile.

#### IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 92, del 23 settembre 2019;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 13/03/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale 2019 – 2020 – 2021;

Posto che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 è stato differito al 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

#### ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 febbraio 2020, all'Albo Pretorio del Comune di Biella;

3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 20 marzo 2020, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Provincia di Biella - Ufficio Risorse Idriche;

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Biella, ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai sotto indicati soggetti:

- Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
- Azienda Sanitaria Locale BI, di Ponderano;
- Ente di Gestione dei Sacri Monti, di Ponzano Monferrato (AL);
- Comune di Biella;

6. alla Amministrazione Comunale di Biella, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. l'esclusione dal procedimento della presentazione di domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quelle previste dalle domande su indicate, affinché quest'ultime non siano accettate e dichiarate concorrenti con quelle oggetto del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;



Biella, lì 05 febbraio 2020.

Il Dirigente/Responsabile  
STEVANIN GRAZIANO